

REGOLAMENTO (CE) N. 511/2006 DEL CONSIGLIO**del 27 marzo 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 1531/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originarie, fra l'altro, della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

- (1) Nell'agosto 2002, con il regolamento (CE) n. 1531/2002 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori («prodotto in esame») originarie, fra l'altro, della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Parallelamente la Commissione, con decisione 2002/683/CE ⁽³⁾, ha accettato un impegno congiunto («l'impegno») offerto congiuntamente da Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd («le società») e dalla Camera di commercio cinese per l'import/export di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»).
- (3) Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della RPC, fabbricato dalle società, e del tipo oggetto dell'impegno («prodotto oggetto dell'impegno»), erano esenti dal dazio antidumping definitivo.

B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

- (4) L'impegno offerto dalle società le obbliga, tra l'altro, ad esportare il prodotto oggetto dell'impegno al primo ac-

quirente indipendente della Comunità almeno al prezzo minimo all'importazione e a rispettare taluni massimali quantitativi stabiliti nell'impegno. Tale prezzo e tali massimali eliminano il pregiudizio causato dal dumping.

- (5) Ai fini del rispetto dell'impegno, la CCCME e le società hanno inoltre accettato di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione e di permettere verifiche in loco presso i loro impianti per accertare l'esattezza e la veridicità dei dati presentati nelle summenzionate relazioni trimestrali.
- (6) Come osservato nel considerando 239 del regolamento (CE) n. 1531/2002, l'impegno stabilisce specificamente che la violazione da parte di una qualsiasi delle società interessate o della CCCME sarà considerata come una violazione dell'impegno compiuta da tutti i firmatari. La mancata cooperazione con la Commissione europea nel monitoraggio dell'impegno viene considerata una violazione dell'impegno stesso.
- (7) A questo proposito, la Commissione ha chiesto che vengano effettuate verifiche in loco presso la sede della CCCME e delle due società con il maggiore volume dichiarato di vendite del prodotto in esame, vale a dire Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd and Konka Group Co., Ltd. La Commissione ha inviato a CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd e Konka Group Co., Ltd lettere precedenti alla verifica in loco, in cui venivano indicate le date della verifica stessa. La CCCME e Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd hanno confermato l'accettazione della verifica richiesta dalla Commissione. Konka Group Co., Ltd, invece, ha rifiutato la verifica, violando così l'impegno.
- (8) La decisione 2006/258/CE della Commissione ⁽⁴⁾ specifica in dettaglio la natura della violazione riscontrata.
- (9) In considerazione della violazione, con la decisione 2006/258/CE, è stata revocata l'accettazione dell'impegno offerto congiuntamente dalle società e dalla CCCME. È necessario quindi istituire immediatamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame esportato verso la Comunità dalle società in questione.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 231 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 231 del 29.8.2002, pag. 42.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 63 della presente Gazzetta ufficiale.

(10) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, l'aliquota del dazio antidumping è stabilita in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. Poiché l'inchiesta in questione si è conclusa con l'accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio con il regolamento (CE) n. 1531/2002, è opportuno fissare l'aliquota del dazio antidumping definitivo al livello e nella forma stabiliti da detto regolamento, vale a dire il 44,6 % del prezzo netto CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1531/2002

(11) Alla luce di quanto precede, è necessario apportare le opportune modifiche al regolamento (CE) n. 1531/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1531/2002 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 3, l'allegato I e l'allegato II sono abrogati;
- 2) gli articoli 4 e 5 diventano gli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
H. GORBACH
